# COMUNE DI BADOLATO

***Provincia di Catanzaro***

Corso Umberto I n. 192, 88060
P. Iva: 00164790792
Tel. 0967/85000 – 814217
E-mail: comunebadolato@alice.it
P.E.C.: amministrativo.comunebadolato@asmepec.it


**ORDINANZA SINDACALE N° 11 DEL 12/05/2022**

| | |
|---|---|
| OGGETTO: | Ordinanza per la prevenzione incendi, la manutenzione delle aree incolte e la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali. |

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 179 D.lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, (per esempio il recupero di energia), smaltimento e prevede pure che è consentito discostarsi in via eccezionale nell'ordine di priorità di cui sopra qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi complessiva della produzione e della gestione di tali rifiuti degli impatti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;

- l'art. 184 comma 3 lettera a) D.lgs. 152/2006 definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi per gli effetti dell'art. 2135 del codice e civile;

- l'art. 185 D.lgs. 152/2006 stabilisce che, poiché non rientrano nell'applicazione della parte quarta del presente decreto, comma 1 lettera f) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. All'articolo seguente, 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente;

- l'art. 14, comma 8, del Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge l'11 agosto 2014, n. 116, prevede che <<*Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli comuni e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodo e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei*

*periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiaranti dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata>>.*

**CONSIDERATO CHE:**

- la delibera n. 211 dell'8 giugno 2013 della Giunta Regionale prevede il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendi stabilendo che in deroga disposizioni vigenti, l'uso del fuoco è consentito per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi, dando indicazioni sulle modalità dell'abbruciamento;

**PRESO ATTO CHE:**

- il territorio della Provincia di Catanzaro ha una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche quali castagno, olivi, agrumi, alberi da frutta e viti;
- l'attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- lo stesso Regolamento Forestale n° 7/2005 ha recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrazione della storicità, della tradizione e della normale pratica agricola da sempre perseguita nel territorio;

**PRESO ATTO INOLTRE CHE:**

- il territorio della Provincia di Catanzaro ha una vocazione agricola importante con presenza di ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la normativa in particolare la direttiva 2000; 29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare in particolare si ricorda la batteriosi da Kiwi e del nocciolo, il coleottero Tomicus spp su pino, il nematode del pino Bursapjelanchus Xylophilus, il cancro colorato del platano Ceratocystis fimbriata, la Ralstonia solacea rum su pomodoro e patata ecc, e la bruciatura dei residui è efficace sulla diffusione delle fitopatie;
- al momento non è stato ancora stabilito se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulla norma che prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui vegetali;
- non è tecnicamente né economicamente sostenibile dagli imprenditori agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di biomasse o di rifiuti, più vicini perché attualmente non esistono nelle immediate vicinanze del territorio provinciale impianti operativi. Si fa altresì presente che lo stesso trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso data la natura degli imprenditori agricoli che non hanno mezzi per il trasporto rifiuti in quanto casuale nella loro attività;

**VISTO** che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei già menzionati residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi ambientali per la pubblica privata incolumità e per la salute umana.

**RITENUTO NECESSARIO**

sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n° 152/2006;

**VISTO:**

- il D.lgs. n° 267/2000;
- il D.lgs. n°152/2006;
- il Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91;
- il Regolamento Forestale della Regione Calabria;
- la direttiva europea 2008/98/CE;
- la direttiva europea 2000/29/CE;

**ORDINA**

per le ragioni meglio precisate in premessa, dal 15 settembre al 15 giugno, di consentire la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti attività agricola, ad esclusione delle potature degli alberi di castagno per non distruggere "Turymus Finensis" insetto capace di contrastare la diffusione combustione del "Cinipide galligeno del castagno" la cui combustione potrà solamente dal 15 maggio al 15 giugno alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

1. le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate assenza di vento, entro i seguenti orari:
   a) dal sorgere del sole fino alle ore 9:00;
   b) dalle ore 18:00 fino al tramonto;
2. se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento od altre condizioni di pericolosità possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;
3. il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
4. durante tutte le fasi dell'attività fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
5. la combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza e fronte dell'abbruciamento;
6. la combustione delle avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, i1 fumo non deve propagarsi sui già menzionati manufatti;
7. nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione;
8. è vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
9. la combustione di materiali o sostante diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
10. la combustione è vietata durante il periodo, in cui sia, dichiarato dai Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo "lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ovvero in caso di espresso divieto dell'autorità;
11. il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

È consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in composto la triturazione in loco per la stessa finalità.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

E fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Calabria, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

**DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune, la sua trasmissione:

- al Prefetto di Catanzaro;
- alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Badolato;
- al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Davoli;
- al Comando Vigili Urbani del Comune di Badolato.

Badolato 12/05/2022

IL SINDACO
Giuseppe Nicola PARRETTA

PARRETTA GIUSEPPE NICOLA
2022.05.12 11:42:42
CN=PARRETTA GIUSEPPE NICOLA
C=IT
2.5.4.4=PARRETTA
2.5.4.42=GIUSEPPE NICOLA
RSA/2048 bits